

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

## **Liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata: come si determina il valore?**

*Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque:*

- (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;*
- (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione;*
- (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente;*
- (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;*
- (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.1.2014, n. 1360**

*...omissis...*

Pertanto, il valore va determinato con riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione proposta ovvero, quando tali effetti non siano ben identificabili, con riguardo al valore del bene.

Tuttavia, il collegio ritiene che quest'ultimo non possa essere assunto come criterio residuale, di chiusura del sistema, sia che lo si intenda riferito al valore del "bene oggetto dell'esecuzione" (come risulta dalla motivazione della sentenza n. 12354 del 2006) sia che il riferimento venga fatto al valore del "bene oggetto dell'atto opposto" (come risulta dalla massima sopra riportata).

5.1.- Ed, invero, il valore del bene oggetto dell'esecuzione, cioè del bene pignorato, è, in primo luogo, rappresentato dal valore attribuito allo stesso ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., vale a dire dal valore determinato dal giudice dell'esecuzione sulla base della stima effettuata dall'esperto ai sensi del comma 3 di questa norma e dell'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ.; quindi, dal valore corrispondente al prezzo base fissato nell'ordinanza di vendita ai sensi dell'art. 569, comma 3, nonché dell'art. 572 per la vendita senza incanto e dell'art. 576, per la vendita con incanto.

A questo valore corrisponderà anche il valore della controversia di opposizione agli atti esecutivi se non sarà possibile identificare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione (in ossequio al principio di diritto sopra enunciato). Il criterio residuale del valore del bene sarà perciò applicabile senza alcun dubbio ogniqualvolta venga opposto un atto del processo esecutivo che riguardi il bene in quanto tale e/o direttamente il valore ad esso attribuito (come ad esempio nel caso in cui venga opposta l'ordinanza di vendita per vizi suoi propri oppure per vizi attinenti al procedimento di stima da parte dell'esperto).

Peraltro, il medesimo criterio è applicabile, sempre in via residuale (quindi semprechè non siano identificabili altrimenti gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione), qualora venga opposto ogni altro atto del processo esecutivo immediatamente riferibile al bene pignorato, pur se il valore del bene, e quindi della controversia, potrebbe non essere più quello determinato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ.. Si pensi all'ipotesi in cui siano opposti l'ordinanza di aggiudicazione oppure il decreto di trasferimento: sia nell'uno che nell'altro caso il valore del bene oggetto dell'atto si sarà venuto a determinare nell'importo finale del prezzo di aggiudicazione ed a tale valore andrà commisurato il valore della controversia di opposizione agli atti esecutivi che riguardi l'uno o l'altro dei detti due provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

In tutte le ipotesi sopra considerate vi è un bene oggetto immediato dell'atto opposto al cui valore si fa riferimento per determinare il valore della causa di opposizione agli atti. Questo valore potrebbe non essere in contestazione, in sè, ed allora non sorgerebbe alcuna questione di determinabilità dello stesso; potrebbe essere invece contestato da parte dell'opponente (nel senso che, per esempio, sia in contestazione, in sede di opposizione ad ordinanza di vendita, la determinazione fatta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ.), ma allora la determinazione del valore del bene costituirebbe essa stessa oggetto della controversia, nel senso che questa sarebbe deputata a dirimere proprio la contestazione in merito al valore del bene oggetto dell'atto opposto. In tale ultima eventualità, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese si determinerà tenendo conto del valore del bene come accertato all'esito della lite.

5.2.- Peraltro, si può verificare che sia opposto un atto del processo esecutivo che abbia soltanto come oggetto mediato il bene pignorato, ma che in via immediata contenga un atto di parte o un comando del giudice dell'esecuzione a rilevanza esclusivamente processuale.

In tale caso se l'opposizione riguarda profili formali dell'atto esecutivo, ma non mette in discussione nè influisce sul valore del bene oggetto dell'esecuzione, cioè del bene pignorato, così come stimato dall'esperto o risultante dal prezzo finale di aggiudicazione, ben può tale valore costituire, sempre in via residuale, il parametro di riferimento per la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (come nel caso, preso ad esempio anche nel precedente n. 12354/06, in cui, con l'opposizione, si chieda l'annullamento e la ripetizione dell'atto).

Tuttavia, può darsi il caso, quale è quello oggetto del ricorso in esame, che il provvedimento del giudice dell'esecuzione opposto ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., sia di portata tale che la decisione della causa di opposizione influisca sulla determinazione del valore del bene pignorato, pur non avendo come oggetto immediato quest'ultima. In questa situazione processuale, la determinazione del valore del bene pignorato - cioè del "peso" economico della controversia - non risulta essere oggetto della decisione assunta ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ., ma, pur essendone influenzata, dipende da eventi esterni al giudizio di opposizione, perchè propri del, distinto, processo esecutivo.

In tale situazione, si deve ritenere che gli atti del giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., non offrano, in sè considerati, elementi utili per la stima del valore del bene, ai fini della determinazione del valore della controversia. La situazione appare assimilabile a quella contemplata dall'art. 15 cod. proc. civ., u.c., per la determinazione del valore delle cause relative a beni immobili, laddove è previsto che, quale criterio sussidiario (rispetto a quello stabilito dai primi due comma), "il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile".

Allora il principio di diritto espresso dal precedente n. 12354/06 va precisato nei termini che seguono: "In tema di liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase antecedente l'inizio dell'esecuzione, avuto riguardo al valore del credito per cui si procede; invece, con riferimento alla fase successiva all'inizio dell'esecuzione (fatta eccezione per l'ipotesi di opposizione concernente l'intervento di un creditore, nella quale si deve far riferimento al valore del solo credito per il quale l'intervento viene effettuato) va determinato avendo riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione predetta;

qualora, poi, non sia possibile applicare tale criterio di determinazione del valore, in quanto l'accoglimento od il rigetto non producano effetti economici ben identificabili, la causa va ritenuta di valore pari a quello del bene o dei beni oggetto dell'atto opposto, a meno che questo valore risulti non determinabile in base a quanto emerge dagli atti del giudizio di opposizione, perchè dipendente dall'ulteriore sviluppo del processo esecutivo. In tale ultima eventualità, la causa va ritenuta di valore indeterminabile".

6.- Il principio di diritto appena espresso applicato al caso di specie comporta l'accoglimento del quarto motivo di ricorso, in ragione delle vicende processuali e delle considerazioni di cui appresso.

Le prime vanno riassunte nei seguenti termini:

all'incanto dell'8 gennaio 2004 zzzz. si aggiudicava il bene immobile pignorato per l'importo di Euro 400.000,00, superiore al prezzo base d'asta, che era stato fissato nell'importo di Euro 380.000,00;

in data 19 gennaio 2004 P.A., che non aveva partecipato all'incanto, proponeva offerta in aumento di sesto (ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., nel testo applicabile *ratione temporis*);

il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 29 gennaio 2004, verificata la regolarità dell'offerta, indicava un nuovo incanto per il 1 aprile 2004;

in data 3 febbraio 2004 lo zzzz. proponeva ricorso in opposizione avverso il provvedimento del 29 gennaio 2004, comunicato il 2 febbraio 2004;

non essendo stato sospeso il processo esecutivo, veniva tenuto il nuovo incanto, all'esito del quale lo zz. si aggiudicava nuovamente il bene per il maggior prezzo di Euro 705.000,00; a seguito di questa aggiudicazione, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere sull'opposizione agli atti esecutivi, ma il Tribunale di Gorizia rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, ritenendo insussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere ed infondati i motivi di opposizione (estranei al presente ricorso).

6.4.- Date le vicende di cui sopra, il criterio prioritario di determinazione del valore della controversia costituito dagli effetti economici (dell'accoglimento o) del rigetto dell'opposizione non risulta applicabile, poichè, nel caso in esame, questi effetti non sono determinabili nel loro ammontare tenendo conto soltanto del rigetto dell'opposizione.

Infatti, l'atto impugnato era il provvedimento del giudice che fissava la nuova gara, in conseguenza della presentazione di un'offerta in aumento di sesto, dopo un'aggiudicazione provvisoria, ad un prezzo più alto di quello di stima.

Si potrebbe sostenere che effetto del rigetto dell'opposizione sia stato l'aumento del prezzo di aggiudicazione, vale a dire la differenza tra tale prezzo finale, pari ad Euro 705.000,00, ed il prezzo della prima aggiudicazione, pari ad Euro 400.000,00, e quindi che il valore della controversia potrebbe essere fissato nell'importo differenziale di Euro 305.000,00.

Tuttavia, va rilevato che questa differenza non consegue affatto in via immediata alla decisione conclusiva del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ma è conseguenza dell'indizione e dello svolgimento del nuovo incanto, vale a dire di una vicenda esterna al giudizio di opposizione, tale cioè che non si sarebbe potuto dire a priori, quindi prima ed indipendentemente dello svolgimento della nuova gara, ed in ragione soltanto dell'esito del giudizio di opposizione, quale ne sarebbe stato l'effetto economico per le parti coinvolte.

La vicenda è solo apparentemente assimilabile a quella presa in esame dal precedente di questa Corte n. 6186/09, che ha ribadito l'applicazione, in via prioritaria, del criterio di determinazione del valore con riguardo agli effetti economici in un caso in cui era stata proposta l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ammissione di un'offerta, che l'opponente reputava illegittima ma che era stata presa a base per lo svolgimento della gara. In quel caso, infatti, al momento della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, i possibili effetti economici del rigetto, o come accaduto della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione (perchè reputata tardiva), erano già delineati, tanto che vennero commisurati "alla somma che rappresenta la differenza fra la somma

di aggiudicazione e quella minore per cui l'aggiudicazione sarebbe potuta avvenire ove fosse stata espunta l'offerta ...(n.d.r. oggetto di opposizione) ...e l'aggiudicazione fosse avvenuta sulla base dell'offerta fatta dalla ricorrente senza alcun rialzo per la gara" (Cass. n. 6189/09, in motivazione). Infatti, in quel caso, già al momento dell'opposizione agli atti esecutivi era definita l'alternativa tra due valori oramai determinati e non dipendenti da vicende ulteriori da svolgersi al di fuori del giudizio di opposizione. Nel caso oggetto della sentenza qui impugnata l'effetto economico derivante dal rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi non è determinato in via diretta da tale rigetto, bensì dal compimento di un'attività propria del processo esecutivo, quale è stato il nuovo incanto. E' vero che questo incanto si è tenuto ed ha conservato validità grazie al fatto che l'opposizione non ha avuto esito positivo, ma il suo effetto "economico", cioè il prezzo finale di aggiudicazione, non solo non dipende in alcun modo dalle vicende del giudizio oppositivo, ma nemmeno si sarebbe potuto prevedere sulla base degli atti di quest'ultimo, essendo determinabile soltanto ex post.

Il principale criterio di determinazione del valore della controversia di opposizione agli atti risulta perciò inapplicabile, come d'altronde ha ritenuto anche il giudice a quo.

6.2.- Il Tribunale di Gorizia, infatti, prendendo a base il prezzo di aggiudicazione di Euro 705.000,00 ha fatto espresso riferimento al valore del bene "oggetto dell'atto opposto", così richiamando il criterio residuale di cui a Cass. n. 12354/06, citata in sentenza.

Ma l'atto opposto, vale a dire il provvedimento di fissazione di un nuovo incanto, non aveva ad oggetto immediato il bene pignorato, poichè, come pure rileva il ricorrente, oggetto del provvedimento, a carattere ordinatorio, era esclusivamente il nuovo incanto, ed il bene pignorato potrebbe essere considerato tutt'al più oggetto dell'incanto, e non del provvedimento. Nè quest'ultimo era idoneo, in sè considerato, a fissare o a determinare il valore del bene pignorato, poichè lasciava all'esito incerto dell'incanto la determinazione del prezzo finale. Il "peso" economico del giudizio di opposizione non appare perciò riferibile nè al valore di stima (Euro 380.000,00), nè al valore di prima aggiudicazione (Euro 400.000,00), ma neanche all'aumento di sesto (Euro 466.666,00) o al valore finale di aggiudicazione (Euro 705.000,00) del bene pignorato.

In applicazione del principio di diritto sopra precisato, si ritiene che, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato, sia di valore indeterminabile la causa di opposizione agli atti esecutivi, quando, essendo indeterminati gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto, sia opposto un atto che non abbia ad oggetto immediato il bene pignorato ed il valore di quest'ultimo non sia determinabile sulla base degli atti del processo di opposizione, ma dipenda dal successivo sviluppo del processo esecutivo. In particolare, riprendendo il quesito di diritto di cui al quarto motivo di ricorso, va affermato che ai fini della determinazione dei diritti e degli onorari spettanti ai difensori delle parti, la causa di opposizione agli atti esecutivi nella quale si censuri la regolarità del provvedimento di fissazione di un nuovo esperimento d'asta a seguito dell'alimento di sesto, deve considerarsi di valore indeterminabile.

7.- L'accoglimento del quarto motivo di ricorso comporta l'assorbimento del quinto (proposto in via condizionata, per il caso in cui non si fosse ritenuta la causa di valore indeterminabile, al fine di denunciare che comunque il valore

non avrebbe potuto essere commisurato al prezzo finale di aggiudicazione, risultando in tal caso violate le norme ivi indicate ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3) e del sesto (collegato al quinto, al fine denunciare il vizio di motivazione sull'individuazione del valore della controversia commisurato al prezzo finale di aggiudicazione).

La sentenza impugnata va cassata limitatamente al capo di condanna di zzz. al pagamento delle spese di lite in favore di zz liquidate nell'importo complessivo di Euro 14.036,42, mentre resta ferma nel resto. La causa va rimessa al Tribunale di Gorizia, in persona di diverso magistrato, affinché provveda a liquidare le spese in favore di zz ed a carico di zz considerando la causa di valore indeterminabile. Pertanto, parti del giudizio di rinvio dovranno essere esclusivamente il P. e lo S..

Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti, compresi questi ultimi, le spese del giudizio di cassazione, atteso l'accoglimento parziale dei motivi di ricorso.

p.q.m.

La Corte, rigettati i primi tre motivi, accoglie il quarto, assorbe il quinto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo di condanna di zzzz al pagamento delle spese di lite in favore di zzz liquidate nell'importo complessivo di Euro 14.036,42, e rinvia la causa tra zz al Tribunale di Gorizia, in persona di diverso magistrato.

Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014